

8756

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Sezione per le controversie di lavoro

Avv. Vincenzo DI TRANI

Avv. Angelo LATINO

Via Tiraboschi 8

20135 Milano (MI)

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con domanda cautelare in corso di causa ex art. 669 cpc con
richiesta di provvedimento urgente ex art. 700 cpc,

ORIGINALE

al fine di consentire ai ricorrenti l'inoltro della domanda telematica (dal 28/07/15 al 14/08/15) per partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/15 contenente richiesta di notifica ai litisconsorti ai sensi dell'art. 151 cpc mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR e notifica al MIUR a mezzo PEC e comunque la partecipazione al piano straordinario di assunzioni ex L. 107/15

promosso da

- 1) **FRACASSO SERENA**, nata a Poggiardo (LE) il 31/08/82, cod. fisc. FRC SRN 82M71G751S;
- 2) **CHIRULLI ANNA CHIARA**, nata a Milano (MI) il 18/07/71, cod. fisc. CHR NCH 71L58F205K;
- 3) **BUCCHERI SILVANA**, nata a Milazzo (ME) il 14/10/71, cod. fisc. BCCSVN71R54F206J;
- 4) **ARCARO ALESSANDRO**, nato a Vallo della Lucania il 23/11/80, cod. fisc. RCR LSN 80S23 L628L;
- 5) **SANTORO VALERIA**, nata a ERICE il 15/05/81, cod. fisc. SNTVLR81E55D423T;
- 6) **FASELLI SAMANDA**, nata a Agrigento (AG) il 23/11/80, cod. fisc. FSL SND80S63A089U;
- 7) **CARBONE VALERIA**, nata a Mesagne il 12/01/80, cod. fisc. CRB VLR 80°52F152F;
- 8) **ANNARUMMA AMALIA**, nata a Pagani il 14/05/77, cod. fisc. NNR MLA77E54G230P;
- 9) **CORNETTI LUCIANA**, nata a Lodi (LO) il 29/11/67, cod. fisc. CRN LCN 67S69 648S;
- 10) **ZOGNA CRISTINA**, nata a Vizzolo Predabissi il 18/09/77, cod. fisc. ZGNCST77P58M102U;

11) **LAURO LUCIA**, nata a Boscotrecase (NA) il 28/11/67, cod. fisc. LRALCU67S68B077N; Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Angelo Latino (c.f. LTNNLM67S15D286V) e dall'Avvocato Vincenzo Di Trani (c.f. DTRVCN72L11F205Q), in via tra di loro congiunta e/o disgiunta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Di Trani, sito in Milano, via Tiraboschi, n. 8, per mandato in calce e a margine del presente atto (fax 02/5516247 e PEC vincenzo.ditrani@milano.pecavvocati.it)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio eletto presso detta Avvocatura in Milano alla via Freguglia 1

Oggetto

Scuola – personale docente precario della scuola primaria e dell'infanzia – possesso del titolo di studio di “diploma magistrale” conseguito entro l'a.s. 2001/2002 – Bando MIUR DM 235/14 per le graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 – mancato riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto – Mancato inserimento in graduatoria - Illegittimità – Richiesta di inclusione in graduatoria. **Urgenza in corso di causa:** Emanazione Legge 107/15 del 15/07/15 (cd. Legge “Buona Scuola”) - piano straordinario di assunzione (attingendo dalle GAE) con procedura nazionale – “avviso” circa modalità e tempi di presentazione della domanda pubblicato sulla G.U. n. 55 del 21/07/15 - **obbligo di presentazione delle domande in via telematica *on-line* dal 28/07/15 al 14/08/15. Richiesta di Inserimento in GAE e presentazione della domanda telematica (anche con riserva).**

Breve premessa

I ricorrenti sono tutti lavoratori precari inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto che attualmente prestano (ed hanno prestato nei passati anni scolastici) servizio per il MIUR presso

istituti scolastici della provincia di Milano in qualità di docenti (della scuola dell'infanzia e primaria).

Con la **L. 341/90** (*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*) si è prevista l'istituzione di uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare, finalità sino al 1990 perseguita dalle scuole magistrali ed istituti magistrali.

La Legge del 1990, per disciplinare tempi e modi del passaggio al nuovo ordinamento, ha disposto (art. 3 c. 8) l'emanazione di un apposito decreto interministeriale.

Così con il **decreto interministeriale 10/03/97** si è specificato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 conservava in modo permanente l'“attuale valore legale” ed era titolo abilitante all'insegnamento.

I ricorrenti prestano (ed hanno prestato) servizio in qualità di supplenti nella scuola dell'infanzia e della scuola della provincia di Milano (in quanto inseriti nelle graduatorie di istituto) con il titolo di studio di “*diploma magistrale*” conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, ma nonostante il servizio prestato nelle scuole ed il titolo posseduto, il MIUR non consente (né ha mai consentito) agli odierni attori l'inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento, in quanto li ritiene sprovvisti di titolo abilitante.

Le **Graduatorie ad esaurimento** (d'ora in poi anche GAE), sono quelle da cui attinge il MIUR per le assunzioni a tempo indeterminato (immissioni “in ruolo”) sul 50% dei posti autorizzati¹ e per il conferimento delle supplenze annuali: sono periodicamente aggiornate, in quanto ogni 3 anni il MIUR emana un bando per cui i candidati possono “aggiornare” il loro punteggio.

¹ L'altro 50% dei posti viene coperto tramite il “concorso ordinario” (art. 399 D. Lgs. 297/94).

Con il DM 235/14 del MIUR è stato emanato il bando per l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 (aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; DM 235/14).

I lavoratori ricorrenti hanno chiesto al MIUR l'inserimento nelle GAE, senza esito.

Di recente però:

- dopo che il MIUR ha proceduto con le *ordinarie* operazioni di assunzione per il prossimo anno scolastico (e cioè stabilendo il contingente per le immissioni in ruolo ed attingendo dalle GAE) è stata pubblicata (sulla G. U. n. 162 del 15/07/15) la cd. Legge sulla "Buona Scuola" (L. 107/15) che ha previsto un *piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato* per i candidati inseriti nelle GAE (prevedendo inoltre una procedura nazionale);

- sono stati pubblicati il decreto MIUR n. 767/15 e l'avviso del MIUR sulla G.U. (del 21/07/15) che dispongono che la domanda al piano straordinario di assunzioni debba essere presentata dai candidati telematicamente dal 28 luglio al 14 agosto 2015.

Il piano *straordinario* di cui alla L. 107/15 ha previsto l'assunzione a tempo indeterminato di precari inseriti nelle GAE aggiungendo ai posti vacanti e disponibili in organico di diritto un ulteriore contingente (detto "di potenziamento") previsto nella allegata tabella 1.

Le fasi delle immissioni in ruolo tramite il piano straordinario sono 3: la "prima" prevede le assunzioni dei candidati inseriti nelle GAE secondo le "vecchie regole" entro il 15/09/15 ed è di competenza degli uffici scolastici regionali; le altre due (successive), si basano su una procedura gestita a livello nazionale. Ed è per questo motivo che - nella presentazione della domanda (telematica, dal 28 luglio al 14 agosto 2015) - i candidati dovranno indicare le province di preferenza.

Più in particolare, circa il piano straordinario di assunzioni:

1. **la prima fase** (detta *a*), ex art. 98 della L. 107/15), di competenza degli uffici scolastici regionali, prevede l'assunzione entro il 15 settembre 2015 dei candidati inseriti nelle GAE nei limiti dei posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto che residuano all'esito delle operazioni di immissioni in ruolo effettuate secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 del D. Lgs. 297/94.

Di fatto ciò significa che dopo le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate (come in passato) entro il 31 agosto con le "vecchie regole" (cd. *fase zero*), ne verranno effettuate altre entro il 15 settembre 2015 ancora con le "vecchie regole" (e cioè si attinge dalla GAE di una provincia per le immissioni in ruolo di *quella* provincia);

2. **la seconda fase** (detta *b*), ex art. 98 della L. 107/15), effettuata in deroga all'art. 399 del D. Lgs. 297/94, gestita nell'ambito della procedura nazionale (ex art. 100 L. 107/15), prevede l'assunzione dei soggetti non destinatari di proposte di assunzione nella prima fase (fase detta *a*), nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, che residuano dopo la fase di cui alla lettera *a*);
3. **la terza fase** (detta *c*), ex art. 98 della L. 107/15), effettuata in deroga all'art. 399 del D. Lgs. 297/94, gestita nell'ambito della procedura nazionale (ex art. 100 L. 107/15), prevede l'assunzione dei soggetti non destinatari di proposte di assunzione nelle prima e seconda fase (fasi dette *a* e *b*), nei limiti dei posti di cui alla tabella 1 allegata alla Legge.

Quindi terminato l'inoltro delle domande dei candidati inseriti nelle GAE in via telematica, la cui scadenza è alle ore 14.00 del 14/08/15, si procederà ad assumere a tempo indeterminato con le vecchie regole di competenza territoriale (attingendo dalla graduatoria della provincia di competenza: es. assunzioni a Como attingendo dalle GAE di Como) per un ulteriore contingente entro il 15/09/15.

Dopodichè i posti saranno assegnati con una procedura nazionale attingendo non dalla singola graduatoria provinciale, ma *di fatto* mettendo i posti a concorso su tutto il territorio nazionale: di modo che, in base alle preferenze delle province indicate dai candidati nella domanda di presentazione, potrà ad esempio capitare che a un docente (che ha insegnato per anni in una provincia) venga fatta una proposta di assunzione in un'altra provincia (in ambito nazionale).

Con il presente atto si chiede pertanto di essere inseriti nelle GAE e di poter inoltrare la domanda in via telematica (dal 28 luglio al 14 agosto 2015) anche con riserva in quanto una pronuncia positiva, intervenuta dopo il 14/08/15:

- non consentirebbe di presentare la domanda telematica al piano straordinario di assunzione nei termini;

- non consentirebbe (quindi) di poter indicare (nei termini) le preferenze per le province;

- non consentirebbe di ottenere dal MIUR tutte le informazioni circa l'andamento del piano straordinario (e delle proposte di assunzione) che saranno inviate esclusivamente in modalità telematica;

- **impatterebbe su una complessa procedura nazionale avviata e su una situazione di fatto irreversibile, in quanto coinvolgente (successivamente alle assunzioni della prima fase, e cioè entro il 15/09/15) i candidati di tutta Italia (a causa della nazionalità della procedura e delle preferenze da indicare per le province).**

Una pronuncia di merito che intervenisse dopo che sono state inviate le domande comporterebbe – nell'ambito della procedura nazionale - un interminabile "effetto domino" sulle operazioni dal MIUR effettuate e sui contratti stipulati.

Infine va osservato che a seguito della copertura dei posti vacanti e disponibili su organico di diritto (e dell'ulteriore contingente di disponibilità) previsti da parte della recente riforma, non vi sarà più possibilità di ottenere supplenze attingendo dalle graduatorie di istituto, con la conseguenza che la ricorrente rimarrebbe senza contratto e senza retribuzione.

La chiamata in causa dei litisconsorti (e cioè i candidati attualmente inseriti nelle GAE provinciale per gli aa.ss. 2014/2017) per la presente procedura d'urgenza non sarà di ostacolo con i tempi della procedura cautelare.

Infatti si chiede qui, ai sensi dell'art. 151 cpc, che il giudice prescriva con decreto steso in calce al presente atto la notifica a mezzo pubblicazione sul sito MIUR (il MIUR pubblica quotidianamente sul proprio sito istituzionale le notifiche per pubblici proclami autorizzate da tutti i Tribunale ordinari e amministrativi e dal Consiglio di Stato).

La richiesta modalità di notifica è già stata autorizzata da codesto Tribunale e normalmente viene effettuata sul sito MIUR in tempi rapidissimi (normalmente il giorno stesso della richiesta da parte del legale: si allega documentazione a prova) ed in ogni caso nei tempi indicati dal Giudice nel proprio decreto di autorizzazione.

ALLEGAZIONI IN FATTO

(Capitoli di prova)

L'inizio del corso degli studi nella scuola magistrale prima dell'a.s. 1997/1998 ed il conseguimento del diploma magistrale dei ricorrenti prima dell'a.s. 2001/2002

- 1) Tutti i ricorrenti hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 (Doc. B);
- 2) (Ciò significa di fatto che) tutti i ricorrenti si sono iscritti al corso di studi nell'istituto magistrale al massimo nell'a.s. 1997/1998 (inizio dell'ultimo ciclo dell'istituto magistrale);

Il servizio prestato dai ricorrenti quale docenti precari

3) Tutti i ricorrenti hanno prestato e prestano servizio quale docenti precari nelle scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Milano (Doc. A);

Il diploma magistrale posseduto dai ricorrenti quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (ex materna ed elementare) e la riforma della L. 341/90

4) Il titolo di studio posseduto dai ricorrenti è titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della primaria;

5) La L. 341/90, che ha istituito il corso di laurea di scienze della formazione, ha previsto (art. 3 c. 8) che *“Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio”* (Doc. 1).

6) Con l'a.s. 1997/1998 è stato avviato l'ultimo ciclo di scuola superiore di scuola magistrale; infatti ex art. 1 Decreto interministeriale 10/03/97, *“Dall'anno scolastico 1998/99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale”* (Doc. 3);

7) Il DPR 323/98 recita: *“I titoli conseguiti nell'Esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore Legale e Abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”* (doc. 4);

8) La Commissione europea in data 31/01/14 si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano (567/11) affermando che il diploma magistrale è titolo abilitante (Doc. 7)

Le graduatorie permanenti diventate poi ad esaurimento (L. 296/06)

9) La L. 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti ex art. 401 del D. Lgs. 297/94 in graduatorie ad esaurimento, affermando (art. 1 c. 605 lett. c) che *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7*

aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”;

10) La L. 296/06 ha previsto però l’opportunità di procedere ad eventuali “adattamenti” del sistema di reclutamento (art. 1 c. 605);

11) Con D. L. 137/08 (art. 5-bis) si è proceduto ad un primo adattamento delle “graduatorie ad esaurimento” consentendo l’inserimento nelle graduatorie ai docenti che avevano frequentato i corsi SISS o abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell’a.a. 2007/2008;

12) Una fascia aggiuntiva (cd. IV fascia) è stata istituita con L. 14/12 (art. 14 c. 2 *-ter*) per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli aa.aa. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;

La pubblicazione della L. 107/15 (cd. “Buona Scuola”) ed il piano straordinario di assunzioni. Il Decreto del MIUR n. 767/15 del 17/07/15. La pubblicazione dell’”avviso” della necessità dell’invio telematico della domanda online dal 28/07/15 al 14/08/15.

13) Con la **Legge 107/15²** (entrata in vigore il 16/07/15) è stato previsto un piano straordinario di assunzioni per i soggetti iscritti nelle GAE (art. 1 comma 96)³: Doc. A

² Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, pubblicata nella G.U. n. 162 del 15/07/15

³ Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in

vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,

esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

14) Prevede infatti l'art. 1 c. 95 della L. 107/15 che:

Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalita' di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o assegnazione provvisoria.

15) La Legge n. 107/15 dispone che possa partecipare al piano straordinario di assunzioni solo chi abbia presentato apposita domanda di assunzione. Infatti:

a. Ex art. 1 c. 97: *“Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui*

al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati”.

b. Ex art. 1 c. 103: *“Per le finalità di cui ai commi da 95 a 105 è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni”.*

16) La Legge 107/15 prevede un piano straordinario di assunzioni distinto in 3 fasi con l'introduzione di una procedura nazionale; infatti:

c. Ex art. 1 c. 98: *Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:*

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera

a). secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;
c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla

Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

- d. **Ex art. 1 c. 99.:** "Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata".
- e. **Ex art. 1 c. 100:** "I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso".
- f. **Ex art. 1 c. 101:** "Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la

preferenza indicata”.

- 17) In data 17/07/15 è stato emanato il Decreto del MIUR 767/15 (che indice la procedura di assunzione del personale docente in attuazione della L. 107/15) che prevede (art. 4) che la domanda di partecipazione debba essere inviata esclusivamente tramite “*polis-presentazione online delle istanze*” raggiungibile dal sito internet del MIUR (www.istruzione.it) e che (art. 4) i **candidati possono presentare la domanda dalle ore 09.00 del 28/07/15 alle 14.00 del 14/08/15 (Doc. 11);**
- 18) Detto decreto prevede inoltre (art. 4) che: “*Le comunicazioni con i soggetti destinatari del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, ovvero la domanda di assunzione, l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente attraverso l'uso del sistema informativo gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni*”.
- 19) Sulla GU 55 del 21/07/15 è stato dato l'avviso dell'indizione della procedura di assunzione e del termine per l'inoltro della domanda di partecipazione in via telematica (Doc. 12).

MOTIVI IN DIRITTO

FUMUS BONI JURIS

A) Il D. Lgs. 297/94 (Testo unico in materia di istruzione) ed il valore abilitante del diploma magistrale. L'art. 53 del R.D. 1054/23.

Ai sensi dell'**attuale** art. 194 c. del D. Lgs. 297/94 “*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne*” ed ai sensi dell'**attuale** art. 197 c. 1 “*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed*

all'insegnamento nella scuola elementare: restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".

L'art. 53 del RD 1054/23 afferma che "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari".

B) La riforma degli ordinamenti scolastici ed il valore abilitante del diploma conseguito ante 2002: Legge 341/90, decreto interministeriale 10 marzo 1997 e DPR 323/98.

La Legge 341/90 - di riforma degli ordinamenti didattici universitari - all'art. 3 c. 8, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto per disciplinare tempi e modi del passaggio al nuovo ordinamento (Doc. 1).

Il DM del 10 marzo 1997⁴ ha previsto che dal successivo a.s. 1998/1999 non vi sarebbe stato più l'inizio di alcun corso di studi magistrali (art. 1), stabilendo inoltre che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994"* (Doc. 3).

Il DPR 323/1998 (art. 15 c. 7) prevede che *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"* (Doc. 4).

⁴ Lo stesso Ministro On. Berlinguer disse che i diplomi magistrali conseguiti fino a data predeterminata conservano per sempre valore abilitante e consentono comunque di accedere all'insegnamento (nota del 3 marzo 1997 prot. 12588/BL).

C) Il CCNL del 2012 sulla mobilità; il parere del 5 giugno 2013 del Consiglio di Stato (DPR 25/03/14), la decisione della Commissione europea del 31.01.14 e il DM 353/14.

Con il CCNL del 29/02/12 sulla mobilità, il MIUR ha stabilito che *“conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997”* (Doc. 5-bis).

Con **parere n. 3813/13 il Consiglio di Stato** (DPR 25/03/14) ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale per tutti quei docenti diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002 (Doc. 6). Nel caso in esame il supremo organo di Giustizia Amministrativa era stato chiamato a pronunciarsi (tra l'altro) su un bando (DM 62/11) che non consentiva ai docenti in possesso del magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di inserirsi nelle graduatorie di istituto di II fascia.

Il consiglio di Stato ha affermato che: *“Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. . Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di*

maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001- 2002".

Anche la **Commissione europea** è stata investita della questione del valore abilitante del diploma magistrale, su petizione di un docente che si era visto negare dal Ministero dell'Istruzione una certificazione che attestasse il suo status di insegnante nelle scuole materne ed elementari (per effetto del possesso del diploma magistrale), posto che per il MIUR lo status di insegnante presuppone il possesso di un diploma di laurea; giungendo alla conclusione (in data 31.01.2014) che *"i detentori del diploma di maturità magistrale hanno tutte le qualifiche necessarie per insegnare in Italia"* (Doc. 7).

Il **DM 353/14**, sulla base della sentenza del Consiglio di Stato, ha provveduto a riconoscere il diploma magistrale quale titolo abilitante circa le graduatorie di istituto (posto che il parere del Consiglio di stato era stato chiesto per l'impugnazione del relativo bando delle sole graduatorie di istituto).

E' tuttavia ragionevole affermare che il principio espresso (e cioè che il diploma magistrale è abilitante) debba essere applicato anche al caso di specie.

Attualmente quindi abbiamo questa situazione di fatto: il MIUR riconosce valore abilitante al diploma magistrale per le graduatorie di istituto (seconda fascia), ma non per le graduatorie ad esaurimento; i ricorrenti lavorano quali insegnanti precari di scuola dell'infanzia e scuola primaria, ma non potranno essere immessi in ruolo.

Alla luce della suindicata normativa è evidente che i ricorrenti, per il valore abilitante del titolo posseduto, abbiano diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, al fine di poter accedere all'attribuzione delle supplenze annuali e dell'immissione in ruolo.

Nonostante il possesso di un titolo di studio abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, il MIUR non ha mai permesso agli odierni ricorrenti l'inserimento nelle graduatorie.

Circa il *fumus* si fa presente che con la sentenza n. 1973/15 il Consiglio di Stato ha annullato il **DM 235/14** (bando di aggiornamento delle GAE) nella parte in cui non consentiva agli istanti l'inserimento delle GAE (doc. 13).

PERICULUM

Recentemente:

- dopo che il MIUR ha proceduto con le *ordinarie* operazioni di assunzione per il prossimo anno scolastico (e cioè stabilendo il contingente per le immissioni in ruolo ed attingendo dalle GAE) è stata pubblicata (sulla G. U. n. 162 del 15/07/15) la cd. Legge sulla “Buona Scuola” (L. 107/15) che ha previsto un *piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato* per i candidati inseriti nelle GAE (prevedendo inoltre una procedura nazionale);

- sono stati pubblicati il decreto MIUR n. 767/15 e l’avviso del MIUR sulla G.U. (del 21/07/15) che dispongono che la domanda al piano straordinario di assunzioni debba essere presentata dai candidati telematicamente dal 28 luglio al 14 agosto 2015.

Il piano *straordinario* di cui alla L. 107/15 ha previsto l’assunzione a tempo indeterminato di precari inseriti nelle GAE aggiungendo ai posti vacanti e disponibili in organico di diritto un ulteriore contingente (detto “di potenziamento”) previsto nella allegata tabella 1.

Le fasi delle immissioni in ruolo tramite il piano straordinario sono 3: la “prima” prevede le assunzioni dei candidati inseriti nelle GAE secondo le “vecchie regole” entro il 15/09/15 ed è di competenza degli uffici scolastici regionali; le altre due (successive), si basano su una procedura gestita a livello nazionale. Ed è per questo motivo che - nella presentazione della domanda (telematica, dal 28 luglio al 14 agosto 2015) - i candidati dovranno indicare le province di preferenza.

Più in particolare, circa il piano straordinario di assunzioni:

4. **la prima fase** (detta *a*), ex art. 98 della L. 107/15), di competenza degli uffici scolastici regionali, prevede l’assunzione entro il 15 settembre 2015 dei candidati inseriti nelle GAE nei limiti dei posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto che residuano all’esito delle operazioni di immissioni in ruolo effettuate secondo le ordinarie procedure di cui all’art. 399 del D. Lgs. 297/94.

Di fatto ciò significa che dopo le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate (come in passato) entro il 31 agosto con le “vecchie regole” (cd. *fase zero*), ne verranno effettuate altre entro il 15 settembre 2015 ancora con le “vecchie regole” (e cioè si attinge dalla GAE di una provincia per le immissioni in ruolo di *quella* provincia);

5. **la seconda fase** (detta *b*), ex art. 98 della L. 107/15), effettuata in deroga all’art. 399 del D. Lgs. 297/94, gestita nell’ambito della procedura nazionale (ex art. 100 L. 107/15), prevede l’assunzione dei soggetti non destinatari di proposte di assunzione nella prima fase (fase detta *a*), nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, che residuano dopo la fase di cui alla lettera *a*);
6. **la terza fase** (detta *c*), ex art. 98 della L. 107/15), effettuata in deroga all’art. 399 del D. Lgs. 297/94, gestita nell’ambito della procedura nazionale (ex art. 100 L. 107/15), prevede l’assunzione dei soggetti non destinatari di proposte di assunzione nelle prima e seconda fase (fasi dette *a* e *b*), nei limiti dei posti di cui alla tabella 1 allegata alla Legge.

Quindi terminato l’inoltro delle domande dei candidati inseriti nelle GAE in via telematica, la cui scadenza è alle ore 14.00 del 14/08/15, si procederà ad assumere a tempo indeterminato con le vecchie regole di competenza territoriale (attingendo dalla graduatoria della provincia di competenza: es. assunzioni a Como attingendo dalle GAE di Como) per un ulteriore contingente entro il 15/09/15.

Dopodichè i posti saranno assegnati con una procedura nazionale attingendo non dalla singola graduatoria provinciale, ma *di fatto* mettendo i posti a concorso su tutto il territorio nazionale: di modo che, in base alle preferenze delle province indicate dai candidati nella domanda di presentazione, potrà ad esempio capitare che a un docente (che ha insegnato per anni in una provincia) venga fatta una proposta di assunzione in un’altra provincia (in ambito nazionale).

Con il presente atto si chiede pertanto di essere inseriti nelle GAE e di poter inoltrare la domanda in via telematica (dal 28 luglio al 14 agosto 2015) anche con riserva in quanto una pronuncia positiva, intervenuta dopo il 14/08/15:

- non consentirebbe di presentare la domanda telematica al piano straordinario di assunzione nei termini;

- non consentirebbe (quindi) di poter indicare (nei termini) le preferenze per le province;

- non consentirebbe di ottenere dal MIUR tutte le informazioni circa l'andamento del piano straordinario (e delle proposte di assunzione) che saranno inviate esclusivamente in modalità telematica;

- **impatterebbe su una complessa procedura nazionale avviata e su una situazione di fatto irreversibile, in quanto coinvolgente (successivamente alle assunzioni della prima fase, e cioè entro il 15/09/15) i candidati di tutta Italia (a causa della nazionalità della procedura e delle preferenze da indicare per le province).**

Una pronuncia di merito che intervenisse **dopo** che sono state inviate le domande comporterebbe – nell'ambito della procedura nazionale - un interminabile “effetto domino” sulle operazioni dal MIUR effettuate e sui contratti stipulati.

Da qui si capisce anche l'importanza (anche a livello organizzativo) della nota del MIUR del 30/06/15, rimasta poi inattuata.

Infine va osservato che a seguito della copertura dei posti vacanti e disponibili su organico di diritto (e dell'ulteriore contingente di disponibilità) previsti da parte della recente riforma, non sarà più possibilità di ottenere supplenze attingendo dalle graduatorie di istituto, con la conseguenza che i ricorrenti rimarrebbero senza contratto e senza retribuzione.

La chiamata in causa dei litisconsorti (e cioè i candidati attualmente inseriti nelle GAE provinciale per gli aa.ss. 2014/2017) per la presente procedura d'urgenza non sarà di ostacolo con i tempi della procedura cautelare.

Infatti si chiede qui, ai sensi dell'art. 151 cpc, che il giudice prescriva con decreto steso in

calce al presente atto la notifica a mezzo pubblicazione sul sito MIUR (il MIUR pubblica quotidianamente sul proprio sito istituzionale le notifiche per pubblici proclami autorizzate da tutti i Tribunale ordinari e amministrativi e dal Consiglio di Stato).

La richiesta modalità di notifica è già stata autorizzata da codesto Tribunale e normalmente viene effettuata sul sito MIUR in tempi rapidissimi (normalmente il giorno stesso della richiesta da parte del legale: si allega documentazione a prova) ed in ogni caso nei tempi indicati dal Giudice nel proprio decreto di autorizzazione.

Quanto al MIUR si chiede di poter notificare il presente atto a mezzo PEC.

Tutto ciò premesso e considerato, i lavoratori, *ut supra* difesi e rappresentati,

RICORRONO

alla S.V. Ill.ma, affinché voglia fissare udienza di comparizione delle parti avanti a sé, per ivi sentire ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, in accoglimento del presente ricorso, previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, così giudicare:

In via cautelare: inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di udienza di comparizione delle parti,

- **Ordinare al MIUR** l'immediato inserimento dei ricorrenti **anche con riserva** nelle GAE 2014/2017 della provincia di Como per la classe di concorso della scuola della primaria e dell'infanzia, disponendo il compimento di ogni atto all'uopo necessario;

- **Ordinare al MIUR** di consentire l'inoltro della domanda telematica nell'area «Istanze on-line» - POLIS - raggiungibile dalla home page del sito internet del Ministero «www.istruzione.it» ai ricorrenti, **anche con riserva** disponendo il compimento di ogni atto all'uopo necessario;

- **Ordinare al MIUR** di valutare la domanda telematica prodotta dai ricorrenti, **anche con riserva** disponendo il compimento di ogni atto all'uopo necessario;

- **In ogni caso ordinare** al MIUR, in persona del legale rappresentante, di valutare la posizione nelle GAE al fine di consentire ai ricorrenti di partecipare, al piano straordinario assunzionale del MIUR di cui alla L. 107/15 **anche con riserva** disponendo il compimento di ogni atto all'uopo necessario.

Nel merito:

- **Accertare e Dichiarare** che il diploma magistrale conseguito sino all'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria; e per l'effetto
- **Accertare e Dichiarare** il diritto delle parti ricorrenti all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017 per la provincia di Milano per la classe di concorso della scuola della primaria e dell'infanzia; e per l'effetto
- **Ordinare** al MIUR, in persona del legale rappresentante, di inserire i ricorrenti nelle Graduatorie Ad Esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017 per la provincia di Milano per la classe di concorso della scuola della primaria e dell'infanzia;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori, che si dichiarano anticipatori. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege

In via istruttoria:

Si chiede - per quanto è necessario e senza inversione dell'onere probatorio - ammettersi interrogatorio formale della parte resistente nonché prove per testimoni sulle circostanze di cui ai capitoli dal n. 1 al n. 16 delle allegazioni in fatto, da intendersi qui ricapitolate e precedute dalle parole "vero che", eliminate eventuali considerazioni, valutazioni e/o giudizi, nonché prova contraria a quella che verrà articolata dalla convenuta.

Si indica a testi:

- tutti i dirigenti degli istituti scolastici ove i ricorrenti hanno prestato e prestano servizio;
- **Sig. Carlo Giuffrè**, presso Uil-Scuola di Milano, via Campanini n. 7.
- **Sig. Giovanni Carvelli**, presso Uil-Scuola di Milano, via Campanini n. 7.
- **Sig. Massimo Lo Giacco**, presso Uil-Scuola di Milano, via V. Veneto n. 3/A di Rho (MI);

Si chiede essere autorizzati alla chiamata in causa di tutti i candidati inseriti nelle GAE 2014/2017 della provincia di Milano della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria (III fascia) anche mediante pubblicazione sul sito Internet del MIUR ex art. 151 cpc, di cui ai documenti qui allegati C) e D), i cui nominativi si intendono qui integralmente ritrascritti.

Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni di indicare testi e di formulare capitoli di prova.

Si producono, mediante deposito in cancelleria su CD-Rom - ad eccezione dei documenti A) e B)

- i seguenti documenti:

- A) Domande di inserimento nelle GAE;
- B) Copia diploma magistrale;
- C) GAE Milano 2014/2017 Scuola dell'Infanzia;
- D) GAE Milano 2014/2017 Scuola primaria;
 - 1) Legge 341/90
 - 2) DPR 471/96
 - 3) Circolare ministeriale 434/97 e DI 10/03/97;
 - 4) DPR 323/98
 - 5) Nota uff. scolastico Regione Veneto 3308/d20d del 23/02/11;
 - 5bis) Estratto CCNL mobilità 29/02/12;
 - 6) Parere consiglio di Stato del 05/06/13;
 - 7) Parere Commissione Europea del 31/01/14;
 - 8) D.M. 235/14;
 - 9) D.M. 353/14.
 - 10) Legge 107/15;
 - 11) Decreto MIUR 767/15;
 - 12) G.U. n. 55/15 (Estratto);
 - 13) Sentenza CDS 1973/15;
 - 14) Legge 107/15;

15) Decreto MIUR 767/15;

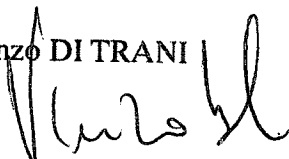
16) G.U. n. 55/15 (Estratto).

DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA

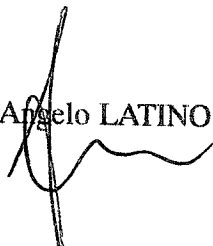
Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, e pertanto il C.U. viene versato nella misura di euro 259,00.

Milano, 26/07/15

Avv. Vincenzo DI TRANI



Avv. Angelo LATINO



ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MIUR (SEZ. PROCLAMI 2015)

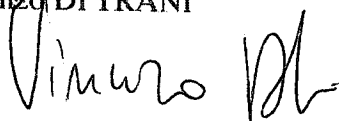
In considerazione dell'elevato numero dei candidati inseriti nelle GAE della provincia di Milano aa.ss. 2014/2017, e visti i precedenti di codesto Tribunale, si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa (litisconsorti) dei candidati inseriti nelle graduatorie ad Esaurimento della provincia di Milano per gli aa.ss. 2014/2017 (terza fascia) - di cui ai documenti qui allegati i cui nominativi si intendono qui integralmente ritrascritti - mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR (sezione proclami anni 2015), ai sensi dell'art. 151 cpc, del presente ricorso ex art. 669 *quater* cpc, del decreto di fissazione di udienza e del decreto di autorizzazione alla notifica nella suindicata modalità.

Quanto al MIUR si chiede di poter notificare a mezzo PEC.

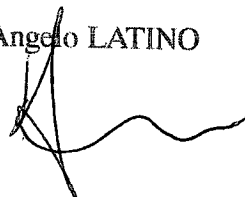
Con Osservanza.

26 luglio 2015

Avv. Vincenzo DI TRANI



Avv. Angelo LATINO



Delega
Io sottoscritto/a LAURO LUCA nato/a _____ a _____
BOSCO TRE CASE NA il 28/11/1962 (c.f. _____
LAZIO 67568 BORN delego a rappresentarmi e difendermi nel presente
giudizio contro Fun

in ogni fase e grado dello stesso, ad ogni effetto di legge, ivi compresa la comparizione delle parti, nonché in tutti gli atti relativi non esclusi quelli di opposizione ed esecutivi, conferendo loro ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare e di transigere, incassare quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinuncia e chiamare in causa terzi, l'Avv. **Angelo Latino** e l'Avv. **Vincenzo Di Trani** presso i quali eleggo domicilio in Milano Via Tiraboschi n. 8.

Autorizzo il pagamento diretto delle spese legali liquidate dal Giudice.

Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della L. 675/96, consenso necessario all'espletamento dell'incarico.

Milano, 28/11/15

Luca Lauro

E sottoscritto

V. Di Trani

Delega

Io sottoscritto FRANCO SERENA, nato a POGGIARDO (LE)
il 31/08/1982 (c.f. FRGSRN82117167515) delego a
rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio contro
MIUM, in ogni fase e grado dello stesso,
ad ogni effetto di legge, ivi compresa la comparizione delle parti, nonché in tutti gli atti
relativi non esclusi quelli esecutivi, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di
conciliare e di transigere, incassare quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del
giudizio, accettare rinuncia e chiamare in causa terzi, l'Avv. Angelo Latino e l'Avv.
Vincenzo Di Trani presso i quali eleggo domicilio in Milano Via Tiraboschi n. 8.

Autorizzo il pagamento diretto delle spese legali liquidato dal Giudice.

Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 22 della L. 675/96, consenso necessario all'espletamento dell'incarico.

Milano, 20/06/2015

Firma

Franco Serena
E. Serena
V. Di Trani

Delega

Io sottoscritto CHIRULLI ANPA CHIRULLI, nato a MILANO il
18/07/71 (c.f. CHRPCH71L58F25K) delego a rappresentarmi e

difendermi nel presente giudizio contro
MIUR

, in ogni fase e grado dello stesso, ad ogni effetto di legge, ivi compresa la comparizione delle parti, nonché in tutti gli atti relativi non esclusi quelli esecutivi, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare e di transigere, incassare quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinuncia e chiamare in causa terzi, l'Avv. **Angelo Latino** e l'Avv. **Vincenzo Di Trani** presso i quali eleggo domicilio in Milano Via Tiraboschi n. 8.

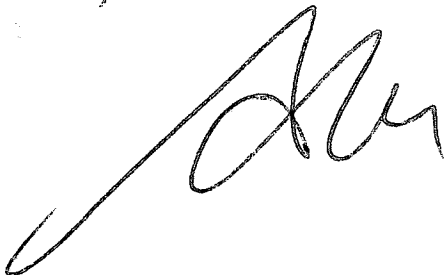
Autorizzo il pagamento diretto delle spese legali liquidato dal Giudice.

Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della L. 675/96, consenso necessario all'espletamento dell'incarico.

Milano, 30/04/15

Anne Chirulli

E' AUTENTICA



Delega

Io sottoscritto SILVANA BUCCHERI, nato a MILAZZO (ME)
il 14/10/1971 (c.f. BCCSN71R54F206J) delego a
rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio contro
MIUR

, in ogni fase e grado dello stesso,
ad ogni effetto di legge, ivi compresa la comparizione delle parti, nonché in tutti gli atti
relativi non esclusi quelli esecutivi, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di
conciliare e di transigere, incassare quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del
giudizio, accettare rinuncia e chiamare in causa terzi, l'Avv. **Angelo Latino** e l'Avv.
Vincenzo Di Trani presso i quali eleggo domicilio in Milano Via Tiraboschi n. 8.

Autorizzo il pagamento diretto delle spese legali liquidato dal Giudice.

Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 22 della L. 675/96, consenso necessario all'espletamento dell'incarico.

Milano, 20/07/2015

Firma Silvana Buccheri
E. Latina
V. Di Trani

Delega

Io sottoscritto ARCARE ALESSANDRO, nato a VALLO DELLA LUCANIA (SA)
il 23 11/1980 (c.f. RCR LSN 80S23L628L) delego a
rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio contro
IL MANCATO INSERIMENTO NELLE GAE, in ogni fase e grado dello stesso,
ad ogni effetto di legge, ivi compresa la comparizione delle parti, nonché in tutti gli atti
relativi non esclusi quelli esecutivi, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di
conciliare e di transigere, incassare quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del
giudizio, accettare rinuncia e chiamare in causa terzi, l'Avv. Angelo Latino e l'Avv.
Vincenzo Di Trani presso i quali eleggo domicilio in Milano Via Tiraboschi n. 8.
Autorizzo il pagamento diretto delle spese legali liquidato dal Giudice.
Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 22 della L. 675/96, consenso necessario all'espletamento dell'incarico.
Milano, 22 15 12015

Firma

Alessandro Arcaro
E. Arcaro
Una M

Delega

Io sottoscritto VALERIA SANTORO, nato a ERICE (TP)
il 15/05/1981 (c.f. SNIVLR81E55D423T) delego a
rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio contro
MIUR, in ogni fase e grado dello stesso,
ad ogni effetto di legge, ivi compresa la comparizione delle parti, nonché in tutti gli atti
relativi non esclusi quelli esecutivi, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di
conciliare e di transigere, incassare quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del
giudizio, accettare rinuncia e chiamare in causa terzi, l'Avv. Angelo Latino e l'Avv.
Vincenzo Di Trani presso i quali eleggo domicilio in Milano Via Tiraboschi n. 8.
Autorizzo il pagamento diretto delle spese legali liquidato dal Giudice.
Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 22 della L. 675/96, consenso necessario all'espletamento dell'incarico.
Milano, 14/06/2015

Firma

Valeria Santoro
E. Santoro
V. Santoro

Delega

Io sottoscritto FASELI SAHANNA, nato a AGRIGENTO
il 23/11/1980 (c.f. ESLSND80563A089U) delego a
rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio contro
MIUR

, in ogni fase e grado dello stesso,
ad ogni effetto di legge, ivi compresa la comparizione delle parti, nonché in tutti gli atti
relativi non esclusi quelli esecutivi, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di
conciliare e di transigere, incassare quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del
giudizio, accettare rinuncia e chiamare in causa terzi, l'Avv. Angelo Latino e l'Avv.
Vincenzo Di Trani presso i quali eleggo domicilio in Milano Via Tiraboschi n. 8.

Autorizzo il pagamento diretto delle spese legali liquidato dal Giudice.

Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 22 della L. 675/96, consenso necessario all'espletamento dell'incarico.

Milano, 09/07/15

Firma

S. L.
Esponente
Vincenzo

Delega

Io sottoscritto CARBONE VALERIA, nato a MESAGNE
il 12/04/1980 (c.f. CRBVLR80A52F152F) delego a
rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio contro
MIUR, in ogni fase e grado dello stesso,
ad ogni effetto di legge, ivi compresa la comparizione delle parti, nonché in tutti gli atti
relativi non esclusi quelli esecutivi, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di
conciliare e di transigere, incassare quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del
giudizio, accettare rinuncia e chiamare in causa terzi, l'Avv. Angelo Latino e l'Avv.
Vincenzo Di Trani presso i quali eleggo domicilio in Milano Via Tiraboschi n. 8.
Autorizzo il pagamento diretto delle spese legali liquidato dal Giudice.
Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 22 della L. 675/96, consenso necessario all'espletamento dell'incarico.

Milano, 3/07/2015

Firma Valeria Carbone
E. Carbone
Valeria

Delega

Io sottoscritto ANNARUNNA ANAUA, nato a PAGANI
il 14/05/77 (c.f. NNRMLA77E54G230P) delego a
rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio contro

MIUR, in ogni fase e grado dello stesso,
ad ogni effetto di legge, ivi compresa la comparizione delle parti, nonché in tutti gli atti
relativi non esclusi quelli esecutivi, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di
conciliare e di transigere, incassare quietanzare, farsi sostituire, rinunciare agli atti del
giudizio, accettare rinuncia e chiamare in causa terzi, l'Avv. Angelo Latino e l'Avv.
Vincenzo Di Trani presso i quali eleggo domicilio in Milano Via Tiraboschi n. 8.

Autorizzo il pagamento diretto delle spese legali liquidato dal Giudice.

Dichiaro infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 22 della L. 675/96, consenso necessario all'espletamento dell'incarico.

Milano, 12/7/2015

Firma

Annarunna Anaua

E sottoscritto

Angelo Latino



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Num R.G. 8756

Depositato nella cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale di Milano

Oggi 30 LUG. 2015

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr.ssa Maria Angela MILASI

MARIANI

È assegnato al Giudice dr. _____

Milano, 30 LUG. 2015

IL GIUDICE

Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del 30.11.2015
alle ore 9.30, stanza n. 36 piano 2° Via S. Barnaba n.50, a cui le parti sono tutte tenute a
comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge,
egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di
memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Dispone che entro la data dell'udienza venga completata l'indicazione del recapito dei testi, ove
mancante.

Manda alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nel termine di legge

Milano, 26.8.2015

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 26 AGO. 2015

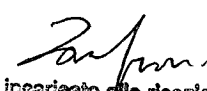
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'avv. Angelo LATINO, io sottoscritto Aiutante Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche della Corte di Appello di Milano, ho notificato copia conforme del su esteso atto, ad ogni effetto di legge per quanto a:

- **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore*, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano alla via Freguglia n. 1, mediante consegna della copia a:

A mani di: 
Impiegato dip. te incaricato alla ricezione
Portiere - in loco, univ. - codice non trascritto n. cron.
tale quale - a temp. con-
vivente, se a temp. con-
domiciliatario-destinatario e familiari
conviventi al momento assenti.
Milano, 12.4 SET. 2015
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CATERINA CAPUTO